



## **Decreto n° 0118 / Pres.**

**Trieste, 31 maggio 2016**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L.R. 17/2003 ART. 3. COMMISSIONE TECNICA PER IL PARERE AL RILASCIO DEL NULLA OSTA PER L'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI A SCOPO MEDICO. RICOSTITUZIONE.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 31/05/2016

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 27/05/2016

DANIELE BERTUZZI

in data 27/05/2016



**Visti:**

- l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo marzo 1995 n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" il quale prevede che, con legge regionale, sono stabilite le Autorità competenti per il rilascio del nulla-osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e individuati gli organismi tecnici da consultare al fine del rilascio del suddetto nulla osta;

- la legge regionale 5 novembre 2003 n. 17 recante "Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche" e, in particolare, l'articolo 2 che individua, quale Autorità competente al rilascio del sopra citato nulla osta, il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali (ora Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia) e l'articolo 3 che prevede l'istituzione, presso la Direzione regionale della sanità e politiche sociali (ora Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia) di una commissione tecnica per il parere al rilascio del suddetto nulla osta;

**Richiamato** il proprio decreto n. 0326/Pres. del 27 novembre 2009 con il quale era stata ricostituita la precedente Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, stabilendo una durata in carica di cinque anni, così come previsto dall'articolo 3, comma 2 della sopra citata legge regionale 17/2003;

**Preso atto** che la suddetta Commissione tecnica è venuta a scadere il 26 gennaio 2016 ed occorre procedere alla sua ricostituzione;

**Preso atto**, altresì, che, ai sensi del citato articolo 3 della legge regionale 17/2003 la Commissione in parola è composta da:

- a) il Direttore dell'Area promozione salute e prevenzione della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) tre esperti qualificati, iscritti nei relativi albi;
- c) un medico specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato;
- d) un dipendente in servizio presso i Dipartimenti di prevenzione, scelto tra quelli indicati dai medesimi;
- e) un dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), indicato dalla medesima;
- f) quattro componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco, tra i quali partecipano alle riunioni, di volta in volta, solo i rappresentanti dei comandi provinciali competenti per il territorio in cui avviene l'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.

La Commissione tecnica è integrata da:

- g) un dirigente medico specialista in radiologia o radioterapia o medicina nucleare, a seconda della materia trattata;
- h) un dipendente della Direzione regionale dell'ambiente, nel caso di richieste di nulla osta riguardanti anche aspetti inerenti all'allontanamento nell'ambiente di rifiuti contaminati o contenenti sostanze radioattive;

**Viste:**

- le note di designazione, trasmesse alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia da parte degli organismi interessati;
- in particolare, le indicazioni, pervenute dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria e delle Aziende sanitarie universitarie integrate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. d) della citata legge regionale 17/2003;

**Ritenuto**, sulla base delle competenze professionali e dell'esperienza nella materia in questione, di scegliere:

- quali esperti qualificati, iscritti nei relativi albi, il dott. Mario DE DENARO, Direttore della S.C. di Fisica Sanitaria dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, il dott. Faustino BONUTTI, della SOC di Fisica Sanitaria dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e la dott.ssa Elvira CAPRA, SOC di Fisica sanitaria del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano;
- quale medico specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato, il prof. Massimo BOVENZI, Direttore dell'Unità Clinico Operativa di Medicina del Lavoro dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;
- fra i nominativi designati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria e delle Aziende sanitarie universitarie integrate, il dott. Carlo VENTURINI, dirigente medico in servizio presso SOC Ambienti di lavoro dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli occidentale";

**Atteso** che il nominativo del dott. Carlo VENTURINI è stato scelto anche in base alla constatazione che tre Aziende per l'assistenza sanitaria ed Aziende sanitarie universitarie integrate su complessive cinque hanno indicato o concordato lo stesso nominativo;

**Dato atto** che le designazioni di componenti interni all'Amministrazione regionale, hanno tenuto conto dell'attuale struttura organizzativa di cui al "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali", emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni e della "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Constatato** che:

- dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti designati quali componenti non emergono motivi di incompatibilità;
- ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessarie, sono state altresì acquisite, per i componenti dipendenti di pubbliche amministrazioni, le prescritte autorizzazioni all'espletamento dell'incarico;

**Precisato** che la suddetta Commissione tecnica:

- durerà in carica cinque anni;
- avrà sede presso la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, Riva Nazario Sauro n. 8, 34124 Trieste;
- le funzioni di segreteria saranno svolte da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, che verrà individuata, di volta in volta, compatibilmente con le esigenze organizzative della Direzione medesima;
- nel caso di richiesta di parere per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A potrà avvalersi di esperti esterni ai quali spetteranno i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa regionale vigente, così come previsto dall'articolo 3, comma 4 e 6 della legge regionale 17/2003;

**Visti:**

- la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";
- l'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007 (legge finanziaria 2007), n. 1, a norma del quale al fine del contenimento della spesa pubblica, i compensi, le indennità e i

gettoni di presenza, comunque denominati, corrisposti a componenti di commissioni, comitati e di organi collegiali previsti da leggi e regolamenti regionali o costituiti con provvedimento dell'Amministrazione regionale, sono ridotti del 10 per cento;

- l'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010 (legge finanziaria 2011), n. 22, a norma del quale al fine del contenimento della spesa pubblica, le indennità, i compensi e i gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, ai componenti di commissioni, comitati, organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di revisione e gli organismi indipendenti di valutazione, nonché agli organi commissariali, sono ridotti automaticamente del 10 per cento rispetto agli importi previsti alla data del 31 ottobre 2010. Restano ferme le riduzioni previste dall'articolo 8, commi 53 e 54, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007);

**Ritenuto**, pertanto, congruo in relazione alla qualificazione ed all'impegno professionale richiesto:

- confermare, quale compenso spettante ai componenti esterni, il gettone di presenza a suo tempo stabilito per la precedente Commissione nella misura di Euro 50,00 il quale, tenuto conto della riduzione intervenuta ai sensi del su citato articolo 8, comma 53, della legge regionale 1/2007 e della successiva riduzione ai sensi dell'articolo 12, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 è pari a Euro 40,50 per ciascun componente e per ogni giornata di partecipazione alle sedute;

- riconoscere, altresì, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente;

**Dato atto** che gli oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese fanno carico alla missione 13-Tutela della Salute, Programma 7-Ulteriori Spese in Materia Sanitaria, Titolo 1-Spese correnti, del bilancio regionale di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016, con riferimento al capitolo 4721 del bilancio finanziario gestionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2646 di data 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n. 879 del 19 maggio 2016;

### **Decreta**

**1.** Di ricostituire, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003 n. 17, la Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, con la seguente composizione:

#### **Presidente:**

- dott. Nora Coppola, direttore dell'Area promozione salute e prevenzione presso la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia o suo delegato;

#### **Componenti:**

- dott. Mario DE DENARO, Direttore della S.C. di Fisica Sanitaria dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste - esperto qualificato, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. b) della legge regionale 17/2003;

- dott. Faustino BONUTTI, della SOC di Fisica Sanitaria dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine - esperto qualificato, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. b) della legge regionale 17/2003;

- dott. Elvira CAPRA, Servizio di Fisica sanitaria del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano - Pordenone - esperto qualificato, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. b) della legge regionale 17/2003;

- prof. Massimo BOVENZI, Direttore dell'Unità Clinico Operativa di Medicina del Lavoro dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste - medico autorizzato specialista in medicina del lavoro designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. c) della legge regionale 17/2003;

- dott. Carlo VENTURINI, dirigente medico in servizio presso SOC Ambienti di lavoro

dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli occidentale", designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. d) della legge regionale 17/2003;

- dott.ssa Concettina GIOVANI, dipendente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), designata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. e) della legge regionale 17/2003;

- ing. Alessandro SANCIN (Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste), designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f) della legge regionale 17/2003;

- ing. Vincenzo LOTITO (Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine), designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f) della legge regionale 17/2003;

- ing. Luigi Antonio Pio DIAFERIO (Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia), designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f) della legge regionale 17/2003;

- ing. Doriano MINISINI (Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone), designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f) della legge regionale 17/2003.

La composizione della Commissione tecnica è integrata, a seconda della materia trattata, dal:

- dott. Fulvio STACUL, Responsabile della S.C. di Radiologia dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lett. a) della legge regionale 17/2003;

- dott. Fernando DI GREGORIO, Responsabile della SOC di medicina Nucleare dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lett. a) della legge regionale 17/2003;

- dott. Giovanni BOZ, Direttore della SOC di Oncologia Radioterapica Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Pordenone, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lett. a) della legge regionale 17/2003;

- ing. Simone Birtig, dipendente della Direzione centrale ambiente ed energia, nel caso di richieste di nulla osta riguardanti anche aspetti inerenti l'allontanamento nell'ambiente di rifiuti contaminati o contenenti sostanze radioattive, designati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lett. b) della legge regionale 17/2003.

**2.** Di prendere atto che nel caso di richiesta di parere per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, la suddetta Commissione tecnica potrà avvalersi di esperti esterni ai quali spetteranno i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa regionale vigente, così come previsto dall'articolo 3, comma 4 e 6 della legge regionale 17/2003.

**3.** Di prendere atto che la Commissione in parola avrà sede presso la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia in Riva Nazario Sauro n. 8, Trieste, e durerà in carica cinque anni e i suoi componenti potranno esser riconfermati.

**4.** Di dare atto che le funzioni di segreteria saranno svolte da un'unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, che verrà individuata, di volta in volta, compatibilmente con le esigenze organizzative della Direzione medesima.

**5.** Di stabilire che sarà riconosciuto, quale compenso spettante a ciascun componente e partecipante esterno, un gettone pari a Euro 40,50 per ciascuna giornata di presenza ed, altresì, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente.

**6.** Di dare atto che gli oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese fanno carico alla missione 13-Tutela della Salute, Programma 7-Ulteriori Spese in Materia Sanitaria, Titolo 1-Spese correnti, del bilancio regionale di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016, con riferimento al capitolo 4721 del bilancio finanziario gestionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2646 di data 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -